

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di novembre in Abetone, via Brennero n.c. 269 alle ore venti e quindici minuti.

11 novembre 2019 ore 20,15

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il signor

LANDINI MARCO, nato a San Marcello Pistoiese (oggi San Marcello Piteglio) il 9 dicembre 1962, domiciliato a Abetone Cutigliano, Località Le Regine, in via Brennero n.c. 352, che interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ABETONE

con sede in Abetone Cutigliano, via Secchia e Bicchiere n.c. 88, codice fiscale 90060770477, come il comparente dichiara.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea della detta associazione qui convocata oggi alle ore venti per deliberare sul seguente

ordine del giorno

"1) Modifiche allo statuto dell'Associazione per adeguamento alla normativa degli Enti del Terzo Settore.

2) Varie ed eventuali."

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto Associativo e su unanime designazione degli intervenuti il signor Landini Marco.

Questi constata:

- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato agli associati e alle cariche associative mediante avviso consegnato a mano e per posta elettronica in data 15 ottobre 2019;

- che sono presenti in assemblea numero 31 (trentuno) associati su 73 (settantatré) iscritti all'associazione e aventi diritto di voto nelle persone dei signori che meglio risultano dall'elenco che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente;

- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone di:

Becagli Stefano, Calviani Fabrizio, Franceschi Piergiovanni, Betti Giacomo, Santi Ferruccio oltre a se stesso Presidente;

- l'inesistenza dell'organo di controllo;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla discussione degli stessi;

- che gli associati intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata al Presidente l'identità e la legittimazione di tutti i presenti all'intervento ed al voto in assemblea, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi del vigente statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Iniziando ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea ed espone l'opportunità di apportare alcune modifiche al vigente statuto associativo.

Ricorda ai presenti che l'ente a cui gli stessi partecipano è una associazione priva di personalità giuridica e che i suoi scopi istituzionali corrispondono alla struttura e alle finalità degli enti del terzo settore, come individuati e definiti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Occorre pertanto - continua il Presidente - ricorrere ad una complessiva riformulazione dello statuto per adeguarlo compiutamente ed in modo coordinato alle prescrizioni normative intervenendo in particolare sullo status di associato, sui diritti ed obblighi dello stesso, sulla definizione degli scopi associativi (che, nella sostanza, restano comunque invariati), sul funzionamento e sulla organizzazione degli organi sociali, sui sistemi di controllo, sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Il Presidente espone altresì ai presenti come alla luce dei recenti interventi normativi regionali sia opportuno adeguare lo statuto anche alla nuova disciplina Regionale Toscana contenuta nella Legge 20 dicembre 2016 n. 86.

Per meglio chiarire i profili di intervento sullo statuto vigente, è stata inviata agli associati copia del nuovo statuto con evidenziate le variazioni proposte atteso che la rilevanza dell'intervento normativo in materia ha reso necessaria una complessiva riformulazione dello statuto con variazione di diversi altri articoli (con conseguente nuova numerazione degli articoli stessi) allo scopo di creare un testo ordinato e organico.

Esaurita l'esposizione e nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea degli associati della ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ABETONE, con sede in Abetone Cutigliano

approva

1. di apportare allo statuto associativo le modifiche di ca-

rattere organizzativo e funzionale così come esposte dal Presidente;

2. il nuovo testo dello statuto associativo composto da 31 (trentuno) articoli.".

Tale ordine del giorno viene posto dal Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvato alla unanimità.

Il Presidente proclama approvata la proposta.

Le approvate modifiche risultano dal testo integrale dello Statuto associativo, nella sua redazione aggiornata che il comparente mi consegna e che al presente atto si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore venti e quaranta minuti.

La parte del presente atto dichiara di avere ricevuto dal notaio rogante le informazioni in materia di protezione dei dati personali e consente ed autorizza il trattamento dei dati personali, la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

Richiesto ho ricevuto il presente atto da me notaio letto al comparente che lo approva.

Consta l'atto di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me notaio nelle prime tre intere pagine e parte della quarta.

Chiuso e sottoscritto alle ore venti e quarantacinque minuti.

F.TO: LANDINI MARCO - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 142481 Raccolta n. 16295

STATUTO

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART. 1 (Costituzione)

1.1. E' costituita una associazione con la denominazione "**ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ABETONE - E.T.S.**", con sede in Abetone Cutigliano via Secchia e Bicchiere n.c. 88.

Essa è un ente costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Essa dunque opera nell'ambito e secondo i principi indicati dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 (Scopi e attività)

2.1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati e della collettività in genere, realizzando attività di ricreazione, di cultura, di turismo, di solidarietà e di formazione.

2.2. Per raggiungere tali scopi l'Associazione organizza e gestisce principalmente interventi finalizzati alla salva-

guardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

Essa **coopera** con il Comune di Abetone Cutigliano e gli altri enti locali per:

- a) realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e culture locali;
- c) realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti.

Essa potrà ricevere in affidamento, qualora ricorrano le condizioni di legge, dal Comune di Abetone Cutigliano e dagli altri enti locali i servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

L'Associazione potrà pertanto porre in essere qualunque attività che il Consiglio Direttivo riterrà utile od opportuna al raggiungimento dello scopo sociale e in particolare potrà svolgere, in convenzione con il Comune, servizi di promozione e svolgimento di attività turistiche, culturali e ricreative.

Per realizzare gli scopi associativi essa potrà altresì:

- organizzare convegni, seminari, corsi di aggiornamento ed altre manifestazioni, anche con fornitura di vitto e alloggio;
- stimolare, mediante premi e borse di studio, attività di ricerca nei centri di interesse dell'associazione;
- allacciare rapporti con altre associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quelle per cui l'associazione è sorta;
- organizzare attività di tipo formativo, didattico, culturale, ricreativo;
- pubblicare riviste o altri materiali inerenti allo scopo sociale;
- creare e gestire un sito Internet per raggiungere lo scopo associativo.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2.3. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, compreso la gestione di punti di somministrazione, la raccolta pubblica ed occasionale di fondi e l'organizzazione di feste e/o **sagre** di carattere temporaneo.

ASSOCIATI

ART. 3 (Status di associato - Obblighi e diritti)

3.1. Il numero degli Associati è illimitato.

3.2. Può essere Associato chiunque si riconosca negli scopi della Associazione. E' esclusa qualsiasi limitazione alla ammissione con riferimento a condizioni economiche o qualsiasi discriminazione connessa alla identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

3.3. I minori di età possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori, nella osservanza delle autorizzazioni di legge.

3.4. L'associato è tenuto al pagamento annuale della quota associativa, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

3.5. Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

3.6. Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che **violino** tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Domanda di ammissione - Categorie)

4.1. Gli aspiranti Associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

4.2. Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ma devono comunque rientrare in una delle seguenti categorie;
- Associati Onorari: sono coloro a cui tale qualifica è stata attribuita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti o **benemerienze**. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale;
- Associati Ordinari: sono coloro che non rientrano tra gli Onorari e che hanno corrisposto la quota sociale annua a seguito dell'ammissione all'Associazione.

4.3. La classificazione di cui sopra non incide sui diritti degli associati, i quali tutti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri.

ART. 5 (Ammissione)

5.1. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti.

5.2. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Associato verrà consegnata la tessera associativa ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale, nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

5.3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

ART. 6 (Efficacia della iscrizione)

La qualifica di Associato si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

ART. 7 (Quota associativa)

7.1. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di partecipazione al patrimonio o ai proventi dell'associazione e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

7.2. L'importo della quota associativa annuale viene deliberato dall'assemblea ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Perdita della qualità di associato)

La qualifica di associato si perde per:

1. decesso;
2. recesso, la cui dichiarazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo;
3. esclusione.

ART. 9 (Recesso - Esclusione - Provvedimenti disciplinari)

9.1. Le dichiarazioni di recesso devono essere presentate in forma scritta all'organo di amministrazione e saranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono presentate.

9.2. L'esclusione dell'associato può essere deliberata in seguito ai seguenti atti o comportamenti:

1. mancato pagamento della quota associativa e delle altre somme legittimamente dovute alla associazione entro il termine di mesi tre dalla apposita diffida inviata dall'organo di amministrazione;
2. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per almeno tre esercizi alle assemblee ordinarie della associazione;
3. gravi violazioni delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi so-

ciali;

4. compimento di atti di appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;

5. assunzione di comportamenti contrari ai doveri dell'associato o comunque illeciti che arrechino danni morali o materiali all'Associazione, agli associati o a terzi, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza e salvo comunque il diritto al risarcimento del danno in caso di dolo o colpa grave.

9.3. Il Consiglio Direttivo, per inadempimenti meno gravi di quelli sopra indicati, ha la facoltà di instaurare azione disciplinare nei confronti dell'Associato comminando, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto o la sospensione temporanea per i seguenti motivi:

1. denigrazione ingiustificata dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
2. compimento di atti costituenti inadempimento grave degli obblighi associativi finalizzati deliberatamente a pregiudicare il buon andamento della associazione;
3. compimento di condotte **illecite** di gravità non tale da determinare l'esclusione del socio.

ART. 10 (Ricorso sui provvedimenti disciplinari)

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o esclusione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

ART. 11 (Patrimonio sociale)

11.1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.2. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

11.3. Le entrate principali dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali versate dagli associati;
- contributi straordinari e liberalità da associati, persone fisiche, enti pubblici o privati;
- eventuali introiti di manifestazioni, di attività connesse a quelle statutarie, di marginali attività commerciali quali sponsorizzazioni e quant'altro necessario a raggiungere gli scopi sociali.

ART. 12 (Bilancio e utili)

12.1. L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

12.2. Alla fine dell'esercizio deve essere redatto un bilan-

cio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario - con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente - e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Restano ferme le disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. 117 del 2017.

12.3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.4. L'assemblea per l'approvazione del rendiconto dovrà essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART. 13 (Piano di previsione)

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo sono deliberate dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 14 (Fondo di riserva)

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli Associati, salvo il rispetto dell'art. 12 del presente Statuto.

GLI ORGANI SOCIALI

ART. 15 (individuazione degli organi)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- il Revisore;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere.

L'ASSEMBLEA

ART. 16 (Diritto di voto)

16.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

16.2. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

16.3. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati se il numero complessivo degli associati con diritto al voto è inferiore a 500 (cinquecento) o fino ad un massimo di 5 (cinque) se il

numero complessivo è pari o superiore a 500 (cinquecento).

ART. 17 (Convocazione)

17.1. L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero quando ne facciano richiesta motivata il Revisore o almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.2. Le assemblee vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza o da inviare ad ogni associato con posta ordinaria ovvero con altro mezzo idoneo, quale posta elettronica o fax, a condizione che l'associato abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere comunicazioni con tali mezzi ed abbia depositato presso l'associazione l'indirizzo a cui far pervenire le convocazioni.

ART. 18 (Costituzione - Deliberazioni)

18.1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

18.2. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

18.3. In seconda convocazione, per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

18.4. Per l'adozione delle delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

18.5. La seconda convocazione non può avvenire prima del giorno successivo.

18.6. Le votazioni avvengono in modo palese.

ART. 19 (Competenze dell'assemblea)

19.1. L'assemblea ordinaria delibera:

- sulla nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione;
- sulla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- sulla approvazione del bilancio;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

sulla azione di responsabilità nei loro confronti;

- sulla esclusione degli associati;
- sulla approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sulle linee generali del programma di attività;
- sul ricorso di aspiranti soci contro il rifiuto di ammissione;
- sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- sull'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- su tutte le questioni attinenti la gestione sociale che le siano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- sugli altri oggetti attribuiti alla assemblea dalla legge o dallo statuto.

19.2. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della associazione.

ART. 20 (Presidente - Segretario)

20.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o in difetto dalla persona eletta dagli intervenuti ed è assistita da un Segretario nominato dall'Assemblea, che provvede alla redazione del relativo verbale.

20.2. Le deliberazioni verbalizzate a cura del Segretario sono riportate sul Libro dei verbali dell'assemblea.

ART. 21 (Assemblea per l'approvazione del bilancio)

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'esame e l'eventuale approvazione del progetto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMMISSIONI - DIRETTORI

ART. 22 (Composizione del Consiglio)

22.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica per il periodo che viene determinato dall'assemblea degli associati, periodo non superiore a sei anni.

22.2. È composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

ART. 23 (Commissioni - Direttore tecnico)

23.1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

ART. 24 (Presidente del Consiglio - Altri incarichi)

24.1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza potrà adottare i provvedimenti che ritiene necessari **convocando**, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Direttivo affinché li **ratifichi** rimanendo responsabile degli stessi fino a ratifica avvenuta.

b) Vicepresidenti, fino ad un massimo di due. Il vicepresidente **coadiuva** il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.

c) Il Tesoriere, che **sovrintende** all'amministrazione e alla contabilità dell'Associazione, compila e conserva l'inventario del patrimonio sociale, mantiene il libro di prima nota di cassa e di banca, riscuote o incarica di riscuotere le quote sociali ed ogni altra entrata, **custodisce** le ricevute di entrata e di uscita, mantiene aggiornato lo scadenzario di pagamenti e riscossioni.

d) Il Segretario, che redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente, ha la custodia dell'Archivio Sociale (corrispondenza, libri sociali, anagrafe sociale).

24.2. Il Consiglio può delegare ai suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

24.3. Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Tecnico nonché Commissioni di studio ed operative formate dai membri che il Consiglio Direttivo individuerà scelti fra estranei e fra membri dell'Associazione, e con il compito di studio, assistenza e consulenza agli organi associativi.

ART. 25 (Funzioni del Consiglio)

25.1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il progetto di bilancio;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; con facoltà di delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi **ispiratori** del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

ART. 26 (Funzionamento)

26.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, o su iniziativa del Presidente.

26.2. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

26.3. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

26.4. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è riportato nel relativo libro verbali ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

ART. 27 (Consiglieri)

27.1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non partecipa a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

27.2. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare fra i soci i membri mancanti, a condizione che la maggioranza del consiglio così ricostituito sia di nomina assembleare. I consiglieri così nominati scadono con quelli già in carica e la loro nomina deve essere confermata dall'assemblea che approva il rendiconto.

27.3. Ove, per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, quelli rimasti, che nel frattempo potranno compiere l'attività di ordinaria amministrazione, o in mancanza il Revisore, dovranno senza indugio convocare l'assemblea degli associati per l'elezione dei membri mancanti.

REVISORE

ART. 28 (Nomina e funzioni)

28.1. Qualora, ricorrendo le condizioni di legge, sia nominato, il controllo della Associazione è affidato ad un revisore iscritto nell'apposito registro previsto dalla legge.

28.2. L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge gli altri compiti previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

28.3. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

28.4. Il Revisore è tenuto a verbalizzare i suoi atti che rimarranno a disposizione degli associati per l'eventuale consultazione.

28.5. Il Revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo.

ART. 29 (Incompatibilità di funzioni)

Le cariche di Consigliere e di Revisore sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche associative sono volontarie e gratuite: saranno rimborsate le sole spese (debitamente documentate) in relazione allo svolgimento dell'incarico.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30 (Delibera - Devoluzione del patrimonio)

30.1. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta da almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto in un'Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata.

30.2. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione o Ente avente finalità di utilità sociale analoghe, previo parere dell'organismo di controllo previsto dal D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali - nazionali e regionali in materia - ed in particolare la disciplina contenuta nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche, e la disciplina contenuta nella Legge Regionale del 20 dicembre 2016 n. 86.

F.TO: LANDINI MARCO - ANTONIO MARRESE NOTAIO.